

CODEX

collana diretta da PAOLO LORO

demanio beni pubblici

CDXD2

# IL CODICE DEL CIMITERO

2014

guida normativa e  
raccolta giurisprudenziale

**EXEO** edizioni 

ISBN formato pdf 978-88-6907-040-2

RACCOLTE, LINEA CODICISTICA

professionisti

pubblica amministrazione

# IL CODICE DEL CIMITERO

**2014**

GUIDA NORMATIVA  
E RASSEGNA GIURISPRUDENZIALE

**Abstract:** La presente opera si propone come una raccolta il più possibile esaustiva dei provvedimenti di rango normativo ed attuativo in materia di cimiteri e demanio cimiteriale. Tutti i testi sono presentati nel testo vigente e coordinato che ne assicura la corretta lettura nel contesto delle numerose modifiche intervenute nel tempo, mediante una rigorosa annotazione redazionale. Il compendio di giurisprudenza a corredo del *corpus* normativo completa efficacemente la panoramica giuridica della materia, rendendo la presente opera indispensabile agli operatori del settore.

Copyright © 2014 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. **È consentita la stampa e l'utilizzo del prodotto in più dispositivi ad esclusivo uso privato e personale della persona fisica acquirente, o del singolo destinatario del prodotto in caso di soggetto acquirente diverso da persona fisica, e dei suoi stretti collaboratori professionali. Quanto alla riproduzione dei contenuti, è consentita a titolo di cronaca, studio, recensione, attività della pubblica amministrazione o professionale, con finalità esclusivamente privata, personale o istituzionale del soggetto acquirente. Ogni diversa utilizzazione e diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque altro, è vietata e sarà perseguita nelle opportune sedi: a titolo di esempio è vietata l'utilizzazione totale o parziale dei contenuti con finalità direttamente o indirettamente commerciale, così come è vietata la cessione non autorizzata a terzi del prodotto, intero o in parte, anche mediante copia incolla del contenuto. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.**

Disclaimer: pur compiendo ogni ragionevole sforzo per assicurare che il contenuto sia elaborato con la cura necessaria, si avverte che errori, inesattezze, ambiguità od omissioni sono sempre possibili. Con riguardo a ciò, l'editore, il curatore e gli autori si esimono da ogni responsabilità, invitando l'utente a verificare il contenuto con la documentazione ufficiale.

Edizione: 18 giugno 2014 | materia: demanio e beni pubblici | collana: CODEX diretta da Paolo Loro | nic: 2 | tipologia: raccolta | linea: codicistica | formato: digitale, pdf | codice prodotto: COX02 | ISBN: 978-88-6907-040-2 | editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00, sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova – sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD | Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

**L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a redazione@exeoedizioni.it.**



professionisti

pubblica amministrazione

[www.patrimoniopubblico.it](http://www.patrimoniopubblico.it) - [www.exeoedizioni.it](http://www.exeoedizioni.it)

onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai sindaci di questi comuni.

Art. 23.

Per i morti di malattie infettive-diffusive, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dal precedente articolo, può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 28, seguendo le prescrizioni degli articoli 16 e 30.

Ove tali prescrizioni non siano state osservate, l'autorizzazione anzidetta può essere concessa soltanto dopo due anni dal decesso e con l'osservanza delle speciali cautele che, caso per caso, saranno determinate dall'ufficiale sanitario.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l'estero previsti dagli articoli 25, 26 e 27 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel primo comma.

Art. 24.

Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito, sono autorizzati con unico decreto dal sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

All'infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all'autorizzazione di cui al precedente art. 22.

Art. 25.

I trasporti di salme da o per uno degli Stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 1° luglio 1937, n. 1379, sono soggetti all'osservanza delle prescrizioni sanitarie previste dalla detta convenzione. Le salme stesse debbono essere accompagnate dal passaporto mortuario previsto dalla convenzione medesima.

Tale passaporto è rilasciato, per le salme da estradare dal Paese, dal prefetto e deve portare il visto dell'autorità consolare dello Stato nel quale sono dirette. Per le salme da introdurre nel Paese, è rilasciato dalla competente autorità del luogo da cui la salma viene estradata e deve portare il visto dell'autorità consolare italiana.

Nei casi previsti dal presente articolo il prefetto e l'autorità consolare agiscono in qualità di autorità delegate dal Ministero della sanità.

Il trasporto delle salme da o per lo Stato della Città del Vaticano, è regolato dalle norme della convenzione 28 aprile 1938 tra la Santa Sede e l'Italia, approvata e resa esecutiva con regio decreto 16 giugno 1938, n. 1055.

Art. 26.

Per l'introduzione nel Paese di salme provenienti da uno degli Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato alla traslazione della salma deve presentare all'autorità consolare italiana apposita domanda corredata:

- a) da un certificato della competente autorità sanitaria locale dal quale risulti che sono state osservate le prescrizioni di cui all'art. 28;
- b) dagli altri eventuali documenti o dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

L'autorità consolare italiana, constatata la regolarità della documentazione presentata,

trasmette la domanda corredata dai documenti ovvero inoltra telegraficamente la richiesta, e contemporaneamente trasmette i documenti tramite il Ministero degli affari esteri, al prefetto della provincia, dove la salma, è diretta, che concede l'autorizzazione informandone la stessa autorità consolare tramite lo stesso Ministero degli affari esteri e il prefetto della provincia di frontiera attraverso cui la salma deve transitare.

Art. 27.

Per l'estradizione dal Paese di salme dirette verso Stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino, l'interessato deve rivolgere domanda al prefetto della provincia di cui fa parte il comune ove trovasi la salma, corredata dai seguenti documenti:

- a) nulla osta, per l'introduzione, dell'autorità consolare dello Stato verso il quale la salma è diretta;
- b) certificato dell'ufficiale sanitario attestante che sono state osservate le disposizioni di cui all'art. 28;
- c) altri eventuali documenti e dichiarazioni che il Ministero della sanità dovesse prescrivere.

Il prefetto ricevuta la domanda, corredata come sopra, concede l'autorizzazione, informandone il prefetto della provincia di frontiera attraverso la quale la salma dovrà transitare.

Nel concedere l'autorizzazione il prefetto agisce come delegato del Ministero della sanità.

Art. 28.

Per il trasporto all'estero, o dall'estero, o da comune a comune, la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno l'altra di metallo.

La cassa metallica, o che racchiuda quella di legno o che sia da questa racchiusa, deve essere saldata a fuoco, e tra le due casse, al fondo, deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente sempre biodegradabile riconosciuto idoneo.

Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare.

Lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm se è di zinco; a 1,5 mm se è di piombo. Le casse debbono portare impressi i marchi di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra [2].

Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.

Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un sol pezzo nel senso della lunghezza.

Le pareti laterali della cassa, comprese tra il fondo e il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti riunite tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e

saldate con collante di sicura e duratura presa.

Il coperchio sarà congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 cm; il fondo sarà inoltre assicurato con buon mastice.

La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm, distanti l'una dall'altra non più di 50 cm, saldamente fissate al feretro mediante chiodi o viti.

Ogni cassa di legno deve portare impresso il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Per il trasporto da un comune all'altro comune che disti non più di 25 km, salvo il caso previsto dall'art. 23, e sempre che il trasporto stesso, dal luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, non si applicano le prescrizioni di cui al primo comma del presente articolo.

[2+ Comma così sostituito dall'art. unico del D.P.R. 25 settembre 1981, n. 627.

#### Art. 29.

Il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da comune a comune la sostituzione delle casse di zinco o di piombo con casse di altro materiale, prescrivendo le caratteristiche che esso deve possedere.

L'autorizzazione con le stesse modalità, è necessaria per l'impiego di materiali diversi da quelli della cassa, sia essa di legno o di metallo, applicabili comunque sulla cassa stessa per adornarla o per altre finalità.

#### Art. 30.

Per il trasporto di cui all'art. 28, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo mediante introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F.U.

Negli altri mesi dell'anno, tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, col mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore di tempo, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.

Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamenti di imbalsamazione.

#### Art. 31.

E' considerato come avvenuto nel territorio italiano a tutti gli effetti del presente regolamento, ogni decesso verificatosi a bordo di navi battenti bandiera nazionale.

#### Art. 32.

L'incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.

Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore.

#### Art. 33.

Per il trasporto entro il territorio comunale e da comune a comune dei cadaveri destinati all'insegnamento ed alle indagini scientifiche, si seguono le norme degli articoli precedenti.

Art. 34.

Il direttore dell'istituto universitario prende in consegna la salma dall'incaricato del trasporto e la riconsegna, terminato il periodo occorso per l'insegnamento o per le indagini scientifiche, dopo averla ricomposta e confezionata, al servizio comunale dei trasporti funebri, dopo averne avvertito il sindaco.

Art. 35.

Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 22, 25, 26, 27, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

Le ossa umane e i resti mortali assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco, portante il nome e cognome del defunto.

Se le ossa ed i resti mortali assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.

Titolo 5

RISCONTRO DIAGNOSTICO

Art. 36.

Fatti salvi i poteri, in materia, dell'autorità giudiziaria, sono sottoposte al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 13 febbraio 1961, n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura private quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongano per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante, quando sussista il dubbio sulle cause di morte.

Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie o negli ospedali dall'anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.

Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell'istituto per il quale viene effettuato.

Art. 37.

I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica del personale operatore a mente degli articoli 9, 69,74 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

Art. 38.

I risultati dei riscontri diagnostici devono essere dal direttore sanitario dell'ospedale o della casa di cura comunicati al sindaco per eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva e diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d'urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265.

Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

## Titolo 6

### RILASCIO DI CADAVERI A SCOPO DI STUDIO

#### Art. 39.

La consegna alle sale anatomiche universitarie dei cadaveri destinati, a norma dell'art. 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1592, all'insegnamento ed alle indagini scientifiche deve avvenire dopo trascorso il periodo di osservazione prescritto dagli articoli 8, 9 e 10.

Ai cadaveri di cui al presente articolo, deve essere sempre assicurata una targhetta che porti annotate le generalità.

#### Art. 40.

I direttori delle sale anatomiche universitarie devono annotare in apposito registro le generalità delle persone cui appartennero i cadaveri loro consegnati a norma dell'art. 39, indicando specificamente, per ciascuno di essi, lo scheletro, le parti ed organi che vengano eventualmente prelevati per essere conservati a scopo di dimostrazione, studio e ricerca sia negli istituti anatomici e nei musei anatomici debitamente autorizzati, sia presso altri istituti universitari ed ospedalieri che ne facciano richiesta scritta agli istituti anatomici.

Il prelevamento e la conservazione di cadaveri e di pezzi anatomici, ivi compresi i prodotti fetali, devono essere di volta in volta autorizzati dall'autorità sanitaria locale semprechè nulla osti da parte degli aventi titolo.

I musei anatomici devono essere aperti agli studiosi, ai quali può essere concessa la facoltà di avere a disposizione i pezzi anatomici per un tempo determinato.

#### Art. 41.

Dopo eseguite le indagini e gli studi, i cadaveri di cui all'art. 39, ricomposti per quanto possibile, devono essere consegnati all'incaricato del trasporto al cimitero.

#### Art. 42.

L'ufficiale sanitario, su richiesta scritta dei direttori delle sale anatomiche, può autorizzare la consegna all'istituto universitario di ossa deposte nell'ossario comune del cimitero.

Le ossa, elencate su regolare verbale di consegna, sono prese in carico dal direttore della sala anatomica, che ne disporrà a scopo didattico e di studio.

In nessun altro caso è permesso asportare ossa dai cimiteri.

E' vietato il commercio di ossa umane.

## Titolo 7

### PRELIEVO DI PARTI DI CADAVERE A SCOPO DI TRAPIANTO TERAPEUTICO



Art. 43.

Il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico segue le norme della legge 3 aprile 1957, n. 235, e successive modificazioni.

L'accertamento della realtà della morte durante il periodo di osservazione viene effettuato con i metodi della semeiotica medico-legale stabiliti con apposita ordinanza del Ministero della sanità.

Titolo 8

AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEL CADAVERE

Art. 44.

Le autopsie, anche se ordinate dall'autorità giudiziaria a norma dell'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, pubblicate con regio decreto 28 maggio 1931, n. 602, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.

I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco per la eventuale rettifica, da parte dell'ufficiale sanitario, della scheda di morte contemplata dall'art. 1.

Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva diffusiva il medico curante deve darne d'urgenza comunicazione al sindaco o all'ufficiale sanitario ed essa vale come denuncia ai sensi dell'art. 254 del testo unico delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n. 1265.

Le autopsie su cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui al precedente art. 37.

Quando, nel corso di una autopsia non ordinata dall'autorità giudiziaria, si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all'autorità giudiziaria.

Art. 45.

I trattamenti per ottenere l'imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto controllo dell'ufficiale sanitario, da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.

Per fare eseguire su di un cadavere l'imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco che la rilascia previa presentazione di:

- a) una dichiarazione di un medico incaricato dell'operazione, con l'indicazione del procedimento che intende eseguire e del luogo e dell'ora in cui la effettuerà;
- b) distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.

Il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 30 è eseguito dall'ufficiale sanitario o da altro personale tecnico da lui delegato, dopo che sia trascorso il periodo di osservazione di cui agli articoli 8, 9 e 10.

Art. 46.

L'imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata osservando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e con la sorveglianza fisica degli operatori a mente degli articoli 9, 69, del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185.

## Titolo 9

### DISPOSIZIONI GENERALI SUL SERVIZIO DEI CIMITERI

#### Art. 47.

A norma dell'art. 337 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, ogni comune deve avere un cimitero con almeno un reparto a sistema di inumazione.

I comuni che abbiano frazioni dalle quali il trasporto delle salme al cimitero del capoluogo riesca, per difficoltà di comunicazione, difficile, devono avere appositi cimiteri per tali frazioni.

I piccoli comuni possono costituirsi in consorzio per l'esercizio di un unico cimitero soltanto quando siano contermini; in tal caso, le spese di impianto e di manutenzione sono ripartite fra i comuni consorziati in ragione della loro popolazione legale.

#### Art. 48.

Nei cimiteri devono essere ricevuti quando non venga richiesta altra destinazione:

- a) i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri delle persone morte fuori del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
- d) i nati morti ed i prodotti del concepimento, di cui all'art. 7;
- e) i resti mortali delle persone sopra elencate.

#### Art. 49.

La manutenzione, l'ordine e la vigilanza sanitaria dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero.

L'ufficiale sanitario vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

#### Art. 50.

Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono avere almeno un custode.

Il custode, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6; egli inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro in doppio esemplare:

- 1) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero arabo portato dal cippo e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento;
- 2) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati deposti;
- 3) le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del sindaco;
- 4) qualsiasi variazione avvenuta in seguito per esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri, ecc.

#### Art. 51.

I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli uffici comunali o governativi.

Un esemplare dei medesimi deve essere consegnato, ad ogni fine di anno, al comune per essere conservato negli archivi, restando l'altro presso il custode.

## Titolo 10

### COSTRUZIONE DEI CIMITERI - PIANI CIMITERIALI - - DISPOSIZIONI TECNICHE GENERALI

#### Art. 52.

Gli uffici di igiene comunali o consorziali devono essere dotati di una planimetria in scala 1 : 500 dei cimiteri esistenti nel territorio del comune, con bollo e firma in originale.

Detta planimetria dovrà essere estesa anche alle zone circostanti del territorio, comprendendo le relative zone di rispetto cimiteriale.

Questa pianta dovrà essere aggiornata ogni cinque anni o quando siano creati dei nuovi cimiteri o siano soppressi dei vecchi o quando a quelli esistenti siano state apportate modifiche ed ampliamenti.

#### Art. 53.

I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi cimiteri, devono essere preceduti da uno studio tecnico della località, specialmente per quanto riguarda l'ubicazione, l'orografia, l'estensione del terreno e la natura fisico-chimica del suolo, la profondità e direzione della falda freatica e devono essere deliberati dal consiglio comunale, sentita la commissione provinciale per i cimiteri nominata dal prefetto e costituita da due funzionari dei ruoli regionali di cui uno medico igienista e l'altro ingegnere, da un geologo, dal sindaco e dall'ufficiale sanitario del comune dove il cimitero dovrà essere ubicato.

#### Art. 54.

La relazione tecnico-sanitaria che accompagna i progetti di ampliamento e di costruzione di cimiteri, deve illustrare i criteri in base ai quali l'amministrazione comunale ha programmato la distribuzione dei lotti destinati ai diversi tipi di sepoltura.

Conterrà anche la descrizione dell'area, della via di accesso, delle zone di parcheggio, degli spazi e viali destinati al traffico interno, delle costruzioni accessorie (deposito di osservazione, camera mortuaria, sala di autopsia, cappella, forno crematorio, servizi destinati al pubblico ed agli operatori cimiteriali, abitazione del custode).

Gli elaborati grafici dovranno essere completi di piante, sezioni e prospetti, in scala adeguata, sia in riferimento alle varie zone del complesso, sia agli edifici dei servizi generali.

#### Art. 55.

Per l'approvazione dei progetti di nuovi cimiteri e di ampliamento di quelli esistenti saranno osservate le norme di cui all'art. 228 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

#### Art. 56.

I cimiteri debbono essere isolati dall'abitato mediante la zona di rispetto previsto dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, numero 1265, modificato con legge 17 ottobre 1957, n. 983.

Per i cimiteri di guerra valgono le norme stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1428.

L'ubicazione dei cimiteri deve preferibilmente essere a valle dell'abitato e sottovento in rapporto alla direzione dei venti predominanti nella zona.

Il suolo cimiteriale deve essere sciolto sino alla profondità di m 2,50 o capace di essere reso tale con facili opere di scasso, deve essere asciutto e dotato di un adatto grado di porosità relativa e di capacità per l'acqua, atto a consentire un utile andamento di processo di mineralizzazione dei cadaveri. Tali condizioni possono essere artificialmente realizzate con opere di colmata o di taglio con terreni estranei che rispettivamente ne aumentino la profondità e ne correggano lo stato di aggregazione fisica.

La falda freatica deve trovarsi a conveniente distanza dal piano di campagna e avere, comunque, altezza tale da essere, in piena, e/o col più alto livello della zona di assorbimento capillare, almeno a distanza di m 0,50 dal fondo della fossa per inumazione e, perciò, essere a non meno di m 2,50 dal piano di campagna; la direzione del movimento deve essere tale che l'acqua del sottosuolo del cimitero non possa dirigersi verso l'abitato. Tali condizioni, ove già naturalmente non esistano, devono essere realizzate rispettivamente con l'impianto di opportune opere di drenaggio profonde, o con opere di sbarramento atte a deviare la direzione di movimenti di detta falda.

Art. 57.

E' vietato costruire intorno ai cimiteri nuovi edifici od ampliare quelli preesistenti entro la zona di rispetto stabilita dall'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni.

Nell'ampliamento di cimiteri esistenti, il raggio della zona di rispetto non edificata nè edificabile non potrà essere inferiore a 100 metri dai centri abitati nei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, ed a 50 metri per gli altri comuni.

Art. 58.

L'ampiezza dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione deve essere prevista in modo da superare almeno di 1/10 l'area netta, da calcolare sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio, destinata ad accogliere le salme per dieci anni, corrispondente al normale periodo di rotazione. Se il tempo di rotazione è stato fissato per un periodo diverso dal decennio, l'area viene calcolata proporzionalmente.

Nella determinazione dell'ampiezza dei lotti di terreno destinati ai campi di inumazione occorre tenere presenti anche le inumazioni effettuate a seguito delle estumulazioni di cui all'art. 87.

Art. 59.

Nell'area, di cui al precedente articolo, non deve essere calcolato lo spazio eventualmente riservato:

- a) alla costruzione di colombari destinati alla tumulazione oppure alla conservazione di ossa o di ceneri, di ossari comuni o di sepolture private;
- b) a strade, viali, piazzali e zone di parcheggio;
- c) alla costruzione di tutti gli edifici, compresa la cappella, adibiti ai servizi cimiteriali o a disposizione del pubblico e degli addetti al cimitero;
- d) a qualsiasi altra finalità diversa dalla inumazione.

Art. 60.

Il cimitero deve essere approvvigionato di acqua potabile e dotato di servizi igienici a

disposizione dei dolenti e del personale addetto al cimitero.

Il terreno del cimitero deve essere sufficientemente provveduto di scoli superficiali per il pronto smaltimento delle acque meteoriche e, ove sia necessario, di opportuno drenaggio, purchè questo non provochi una eccessiva privazione dell'umidità del terreno destinato a campo di inumazione che nuoce al regolare andamento del processo di mineralizzazione dei cadaveri.

Art. 61.

Il cimitero deve essere recintato tutt'intorno da un muro alto non meno di m 2,50 dal piano esterno di campagna.

Art. 62.

Sulle aree concesse per sepolture private possono essere innalzati monumenti ed applicate lapidi, secondo speciali norme e condizioni da stabilirsi nel regolamento comunale di igiene.

Art. 63.

Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato, i manufatti ed i monumenti di loro proprietà.

Nel caso di sepoltura privata abbandonata per incuria, o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

## Titolo 11

### CAMERA MORTUARIA

Art. 64.

Ogni cimitero deve avere una camera mortuaria per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

Essa deve essere costruita in prossimità dell'abitazione del custode e deve essere provveduta di arredi per la disposizione dei feretri e di mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Nei casi in cui il cimitero non abbia ancora il deposito di osservazione previsto dall'art. 12, funziona come tale la camera mortuaria.

In tali casi la camera mortuaria deve essere posta nelle condizioni di cui all'art. 13.

Art. 65.

La camera mortuaria deve essere illuminata o ventilata per mezzo di ampie finestre, aperte direttamente verso la superficie scoperta del cimitero.

Le pareti di essa, fino all'altezza di m 2, devono essere rivestite di lastre di marmo o di altra pietra naturale o artificiale ben levigata, ovvero essere intonacata a cemento ricoperto da vernice a smalto o da altro materiale facilmente lavabile; il pavimento, costituito anch'esso da materiale liscio, impermeabile, bene unito, lavabile, deve essere, inoltre, disposto in modo da assicurare il facile scolo delle acque di lavaggio, di cui deve anche essere assicurato il facile ed innocuo smaltimento.

## Titolo 12

## SALA PER AUTOPSIE

### Art. 66.

La sala per autopsie deve rispondere ai medesimi requisiti prescritti per la camera mortuaria. Nel posto meglio illuminato e adatto della stessa sala vi deve essere un tavolo anatomico, in grès, ceramico, in marmo, o in ardesia o in pietra artificiale e ben levigata o in metallo, provvisto di adatta canalizzazione per l'allontanamento dei liquidi cadaverici e delle acque di lavaggio, e di mezzi per il loro rapido ed innocuo smaltimento.

## Titolo 13

### OSSARIO COMUNE

### Art. 67.

Ogni cimitero deve avere un ossario, consistente in una cripta sotterranea, destinata a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero. Questo ossario deve essere costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.

## Titolo 14

### INUMAZIONE

### Art. 68.

I campi comuni destinati alle sepolture per inumazione, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per il livello della falda freatica.

### Art. 69.

I campi di inumazione sono divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da una estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

### Art. 70.

Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta, a cura del comune, da un cippo costituito da materiale resistente all'azione disgregatrice degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e l'indicazione dell'anno di seppellimento.

Sul cippo a cura del comune verrà applicata una targhetta di marmo con indicazione del nome e cognome del defunto e della data del seppellimento.

### Art. 71.

Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

### Art. 72.

Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a m 2) la lunghezza di m 2,20 e la larghezza m 0,80 e debbono

distare l'una dall'altra almeno m 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare per ogni posto una superficie di mq 3,50.

I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.

Art. 73.

Le fosse per inumazione di cadaveri di fanciulli di età sotto i dieci anni debbono avere, nella parte più profonda (a m 2) una lunghezza media di m 1,50, una larghezza di m 0,50 e debbono distare di almeno m 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq 2 per ogni inumazione.

Art. 74.

Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 75.

Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

L'impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso con decreto del Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a cm 2.

Le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di quattro nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura presa.

Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm ed assicurato con buon mastice.

Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.

Le pareti laterali della cassa dovranno essere congiunte tra loro ad incastro con anima od incastro continuo e saldate con buon mastice.

E' vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.

Ogni cassa porterà il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.

Titolo 15

TUMULAZIONI

Art. 76.

Nella tumulazione è vietato sovrapporre un feretro all'altro.

Nei colombari destinati alla tumulazione, ogni feretro deve essere posto in loculo (o tumulo o nicchia) separato, scavato in roccia compatta e costruito con buona opera muraria, intonacato all'interno con cemento.

I loculi possono essere a più piani sovrapposti. Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.

Lo spessore delle pareti dei loculi deve essere di almeno 40 cm tranne che non si impieghino lastre di pietra naturale e compatta, unite con malta di cemento oppure costruzioni in cemento armato. In questi ultimi casi tanto le solette che i tramezzi debbono avere lo

spessore non inferiore a cm 10 e debbono essere adottati i sistemi necessari per rendere la struttura impermeabile a liquidi ed a gas.

E' permessa la costruzione dei colombari con loculi prefabbricati, ma dette celle dovranno essere realizzate in un unico getto di cemento armato di spessore non inferiore a cm 5; il getto dovrà essere vibrato e dovrà risultare impermeabile ai liquidi ed ai gas. L'unione fra gli elementi scatolari delle celle o loculi dovrà essere costituita da una armatura verticale ed orizzontale annegata in un getto di calcestruzzo non inferiore a cm 5.

Il piano dei loculi deve essere inclinato verso l'interno ad evitare l'eventuale uscita di liquidi.

La chiusura del tumulo deve essere realizzata con mattoni pieni o pietra naturale di spessore non inferiore a cm 15 sempre intonacati nella parte esterna.

E' permessa anche la chiusura con elemento di cemento armato vibrato di spessore non inferiore a cm 3, sigillato con cemento ad espansione in modo da rendere la chiusura a tenuta ermetica.

#### Art. 77.

Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 28.

E' vietato applicare alle casse metalliche valvole od altri apparecchi che in qualsiasi modo alterino la tenuta ermetica della cassa.

#### Art. 78.

Le disposizioni degli articoli 76 e 77 si applicano anche se trattasi di tumulazione provvisoria di salme destinate ad essere tumulate definitivamente in altro luogo del cimitero o fuori del cimitero stesso.

### Titolo 16

#### CREMAZIONI

#### Art. 79.

La costruzione di un crematorio è sottoposta, ai sensi dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie, regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad autorizzazione del prefetto sentito l'ufficiale sanitario.

Il progetto del crematorio deve essere corredato da una relazione dell'ufficiale sanitario, nella quale vengono illustrate le caratteristiche ambientali del sito e le caratteristiche tecnico-sanitarie dell'impianto e dei sistemi di abbattimento dei fumi e delle esalazioni.

Il forno deve essere costruito in modo da potere soddisfare alla disposizione del primo comma dell'art. 81.

I crematori devono essere costruiti entro i recinti dei cimiteri e l'uso di essi è soggetto alla vigilanza del sindaco e dell'ufficiale sanitario.

#### Art. 80.

La cremazione di ciascun cadavere deve essere autorizzata dal sindaco dietro presentazione dei seguenti documenti:

1) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro i quali, al momento della morte, risultino iscritti ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione in carta libera scritta e



datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, purchè tale dichiarazione sia accompagnata da altra, rilasciata dal presidente dell'associazione della quale ha fatto parte il defunto, attestante che questi, sino all'ultimo istante di vita, è rimasto iscritto regolarmente, secondo le norme dello statuto, all'associazione medesima. La firma dell'associato o dei testi dovrà essere autenticata gratuitamente dal sindaco del comune di residenza;

2) certificato in carta libera del medico curante o dell'ufficiale sanitario, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.

In caso di morte improvvisa o sospetta, occorre la presentazione del nulla osta dell'autorità giudiziaria.

#### Art. 81.

La cremazione deve essere eseguita da personale appositamente autorizzato dall'autorità comunale, ponendo nel crematorio l'intero feretro.

Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria portante all'esterno il nome, cognome e data di nascita del defunto nonchè la data di morte del soggetto stesso.

Nel cimitero deve essere predisposto un colombaio per accogliere queste urne.

Le dimensioni limite delle urne e le caratteristiche edilizie di questi edifici vengono stabilite nei regolamenti locali di igiene.

Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli articoli 22, 25, 26 e 27 non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme.

#### Art. 82.

La consegna dell'urna cineraria agli effetti dell'art. 343 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal concessionario del crematorio, uno da chi prende in consegna l'urna e il terzo deve essere trasmesso all'ufficio di stato civile.

Se l'urna è collocata nel cimitero, il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dal custode.

Le urne cinerarie contenenti i residui della completa cremazione oltre che nei cimiteri possono essere accolte anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle singole nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione.

### Titolo 17

#### ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

#### Art. 83.

Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dall'inumazione. Le fosse, liberate dai resti del feretro, si utilizzano per nuove inumazioni.

Il turno di rotazione decennale delle inumazioni rappresenta la norma per tutti i cimiteri. Quando, però, si dimostrasse che in un cimitero, col turno di rotazione decennale, la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, si dovrà prolungare il turno di rotazione, e, se

anche con tale provvedimento lo scopo non si sia raggiunto, si dovrà o correggere la struttura fisica del terreno o trasferire il cimitero in area più idonea.

Quando si sia accertato, per lunga esperienza, che in un cimitero, per particolari condizioni di composizione e di struttura del terreno, la mineralizzazione dei cadaveri si compie in un periodo più breve, il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare l'abbreviazione del turno di rotazione.

Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal custode.

#### Art. 84.

Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del sindaco per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.

Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, le salme devono essere trasportate nella sala delle autopsie con l'osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite.

Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza dell'ufficiale sanitario e del custode.

#### Art. 85.

Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:

a) nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, a meno che non si tratti di cimitero di comune montano, il cui regolamento di polizia mortuaria consenta di procedere a tale operazione anche nei mesi suindicati;

b) quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva contagiosa, a meno che non siano già trascorsi due anni dalla morte e l'ufficiale sanitario dichiari che essa può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

#### Art. 86.

Le ossa che si rinvergono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non facciano domanda di raccogliere per deporle in cellette o colombari posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettoni di zinco prescritte dall'art. 35.

Gli avanzi degli indumenti, case, ecc. devono essere inceneriti nell'interno del cimitero.

#### Art. 87.

Le esumazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo della concessione ed esse sono regolate dal custode.

I feretri esumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica un'opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.

Per le salme esumate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni, il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.

Anche in questo caso il Ministro per la sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità, può autorizzare ulteriori abbreviazioni, quando ricorrano le condizioni previste dal penultimo comma dell'art. 83.

Art. 88.

E' vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quelle delle casse con le quali fu collocato nel loculo al momento della tumulazione.

Il custode del cimitero è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria e all'ufficiale sanitario chiunque esegua sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 89.

Il sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperta la sepoltura, l'ufficiale sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la pubblica salute.

Qualora l'ufficiale sanitario constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione o sostituzione del feretro.

Art. 90.

Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall'art. 84.

Titolo 18

SEPOLTURE PRIVATE NEI CIMITERI

Art. 91.

Il comune può concedere a privati o ad enti l'uso di aree per la costruzione di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività.

Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purchè tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.

Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni sia per le estumulazioni ed esumazioni.

Art. 92.

Le aree destinate alla costruzione di sepolture private debbono essere previste nei piani regolatori cimiteriali, di cui agli articoli 53 e seguenti.

Art. 93.

Le concessioni previste dall'art. 91, rilasciate dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, sono a tempo determinato, e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo.

Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto è disposto nel

seguinte art. 99.

Con l'atto della concessione, il comune può imporre al concessionario determinati obblighi, tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato pena la decadenza della concessione.

Non può essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

Art. 94.

Il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro.

Art. 95.

I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal sindaco, su conforme parere dell'ufficiale sanitario e sentita la commissione edilizia.

Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 96.

Quando il cimitero è consorziale, i comuni consorziati si ripartiscono i proventi delle concessioni delle aree per le sepolture private in ragione delle spese sostenute da ciascun comune per l'impianto del cimitero.

Titolo 19

SOPPRESSIONE DEI CIMITERI

Art. 97.

Nessun cimitero, che si trovi nelle condizioni prescritte dal testo unico delle leggi sanitarie e dal presente regolamento, può essere soppresso se non per ragioni di dimostrata necessità.

Tale soppressione, proposta dal comune, viene disposta con decreto del prefetto, sentito il consiglio provinciale di sanità.

Art. 98.

Il terreno di un cimitero di cui sia stata deliberata la soppressione non può essere destinato ad altro uso se non siano trascorsi almeno 15 anni dall'ultima inumazione. Per la durata di tale periodo esso rimane sotto la vigilanza dell'autorità comunale e deve essere tenuto in stato di decorosa manutenzione.

Trascorso detto periodo di tempo, prima di essere destinato ad altro uso, il terreno del cimitero soppresso deve essere diligentemente dissodato per la profondità di metri due e le ossa che vi si invengono debbono essere depositate nell'ossario comune del nuovo cimitero.

Art. 99.

In caso di soppressione del cimitero, gli enti o le persone fisiche concessionari di posti per sepolture private, con i quali i comuni siano legati da regolare atto di concessione, hanno soltanto diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, o per la durata di 99 anni nel caso di maggior

questione, sarebbero altresì sepolti : M.L., figlia di F.R., P.P. genero della medesima F.R. in quanto coniugato con M.M., e P.N.A. figlio a sua volta di P.P. e P.T. e padre della odierna ricorrente P.A.. Sicchè la cerchia dei destinatari del provvedimento di revoca doveva intendersi estesa altresì agli eredi delle persone ivi sepolte e precisamente: M.L., P.P. e P.N., dal momento che la revoca della concessione cimiteriale ad uso perpetuo, quale atto suscettibile di essere trasmesso agli eredi, andava a pregiudicare direttamente la loro rispettiva sfera giuridica.»

**Sintesi: La revoca di concessione cimiteriale costituisce un atto limitativo della sfera giuridica dei privati, dal momento che essa va ad incidere, innanzitutto, sulla destinazione delle spoglie mortali delle persone ancora defunte nella tomba oggetto di concessione perpetua, nonché sull'esercizio dello ius sepulchri trasferibile in capo agli eredi, jure sanguinis oppure jure successionis, secondo la volontà del fondatore del sepolcro.**

Estratto: «1.4 A diverse conclusioni deve invece pervenirsi con riferimento alle censure mosse avverso la notifica del provvedimento definitivo di revoca, dal momento che l'art. 21 bis della legge n. 241/1990, per i provvedimenti che, come quelli in esame, risultino limitativi della sfera giuridica dei privati, richiede che la comunicazione venga effettuata "anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile". Non può dubitarsi della riconducibilità della revoca in esame all'ambito degli atti "limitativi della sfera giuridica dei privati" dal momento che essa andava ad incidere, innanzitutto, sulla destinazione delle spoglie mortali delle persone ancora defunte nella tomba oggetto di concessione perpetua, nonché sull'esercizio dello ius sepulchri trasferibile in capo agli eredi, jure sanguinis oppure jure successionis, secondo la volontà del fondatore del sepolcro. Sotto tale profilo deve ritenersi che l'atto di revoca, pur perfezionatosi nei suoi elementi costitutivi all'esito del procedimento instaurato dal Comune, non avesse tuttavia acquisito efficacia nei confronti dei destinatari, non avendo il Comune adottato le forme di notifica peculiari prescritte dalla legge per gli atti limitativi della sfera giuridica dei privati.»

**Sintesi: Il Comune non può introdurre delle ipotesi "ulteriori" di revoca delle concessioni perpetue e di natura atipica rispetto a quanto prescritto dalla normativa statale, pena la vanificazione della natura perpetua della concessione oggetto di salvaguardia da parte della disciplina statale.**

Estratto: «La giurisprudenza del Consiglio di Stato è pacifica nel senso di assimilare le concessioni perpetue a quelle di durata superiore a 99 anni, avendo affermato che anche per le concessioni perpetue, rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75, vale l'eccezione formulata dal secondo comma dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90, e che dunque esse conservano il carattere della perpetuità nonostante la normativa sopravvenuta abbia introdotto i limiti temporali sopra illustrati (cfr. C.d.S., sez. V, 11/10/2002 n. 5505). La normativa statale quindi, sin dal d.p.r. 803/1975, ha sancito in via generale la temporaneità delle concessioni cimiteriali di nuova emanazione, salvaguardando tuttavia quelle di natura perpetua e/o novantanovenali rilasciate anteriormente alla entrata in vigore del predetto d.p.r. n.803 per le quali introduceva ipotesi tassative di revoca. Sotto tale profilo, e stante la prevalenza della normativa statale di rango superiore, doveva intendersi preclusa la facoltà dell'ente comunale di introdurre delle ipotesi "ulteriori" di revoca delle concessioni perpetue e di natura atipica rispetto a quanto prescritto dalla normativa statale, pena la vanificazione

della natura perpetua della concessione oggetto di salvaguardia da parte della disciplina statale. Dovendo attribuirsi in via interpretativa alla normativa di fonte regolamentare comunale una valenza ed un ambito applicativo compatibili e coerenti con le disposizioni di rango superiore, l'articolo 25 comma 5 del regolamento comunale in tema di revoca delle concessioni cimiteriali deve essere interpretato nel senso che esso non poteva trovare applicazione con riferimento alle concessioni ad uso perpetuo, introducendo altrimenti delle ipotesi di revoca ulteriori ed atipiche rispetto a quelle ammesse in via eccezionale dall'ordinamento statale. Ed il regolamento comunale, in virtù del principio della gerarchia delle fonti regolamentari, espresso dall'art. 4, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, non poteva dettare norme contrarie a quelle del regolamento governativo. Di qui consegue che la concessione perpetua, cui era interessata la ricorrente, non poteva essere riconducibile fra quelle per le quali l'articolo 25 comma 5 del regolamento comunale prevedeva la possibilità di revoca, dovendo invece il Comune verificare, rispetto alla concessione ad uso perpetuo n. 14 oggetto di revoca, la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 92 cit., uniche ipotesi in presenza delle quali la legge consente la revoca dell'atto. Deve quindi ritenersi fondato il ricorso laddove contesta che lo stato di abbandono possa costituire legittimo motivo di revoca di una concessione cimiteriale ad uso perpetuo.»

**Sintesi: In mancanza di un'espressa previsione di legge, lo stato di abbandono non può costituire legittimo motivo di revoca di una concessione cimiteriale ad uso perpetuo.**

Estratto: «La giurisprudenza del Consiglio di Stato è pacifica nel senso di assimilare le concessioni perpetue a quelle di durata superiore a 99 anni, avendo affermato che anche per le concessioni perpetue, rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. n. 803/75, vale l'eccezione formulata dal secondo comma dell'art. 92 del D.P.R. n. 285/90, e che dunque esse conservano il carattere della perpetuità nonostante la normativa sopravvenuta abbia introdotto i limiti temporali sopra illustrati (cfr. C.d.S., sez. V, 11/10/2002 n. 5505). La normativa statale quindi, sin dal d.p.r. 803/1975, ha sancito in via generale la temporaneità delle concessioni cimiteriali di nuova emanazione, salvaguardando tuttavia quelle di natura perpetua e/o novantanovenali rilasciate anteriormente alla entrata in vigore del predetto d.p.r. n.803 per le quali introduceva ipotesi tassative di revoca. Sotto tale profilo, e stante la prevalenza della normativa statale di rango superiore, doveva intendersi preclusa la facoltà dell'ente comunale di introdurre delle ipotesi "ulteriori" di revoca delle concessioni perpetue e di natura atipica rispetto a quanto prescritto dalla normativa statale, pena la vanificazione della natura perpetua della concessione oggetto di salvaguardia da parte della disciplina statale. Dovendo attribuirsi in via interpretativa alla normativa di fonte regolamentare comunale una valenza ed un ambito applicativo compatibili e coerenti con le disposizioni di rango superiore, l'articolo 25 comma 5 del regolamento comunale in tema di revoca delle concessioni cimiteriali deve essere interpretato nel senso che esso non poteva trovare applicazione con riferimento alle concessioni ad uso perpetuo, introducendo altrimenti delle ipotesi di revoca ulteriori ed atipiche rispetto a quelle ammesse in via eccezionale dall'ordinamento statale. Ed il regolamento comunale, in virtù del principio della gerarchia delle fonti regolamentari, espresso dall'art. 4, comma 2, delle disposizioni sulla legge in generale, non poteva dettare norme contrarie a quelle del regolamento governativo. Di qui consegue che la concessione perpetua, cui era interessata la ricorrente, non poteva essere riconducibile fra quelle per le quali l'articolo 25 comma 5 del regolamento comunale prevedeva la possibilità di revoca, dovendo invece il Comune verificare, rispetto alla

concessione ad uso perpetuo n. 14 oggetto di revoca, la ricorrenza delle condizioni di cui all'articolo 92 cit., uniche ipotesi in presenza delle quali la legge consente la revoca dell'atto. Deve quindi ritenersi fondato il ricorso laddove contesta che lo stato di abbandono possa costituire legittimo motivo di revoca di una concessione cimiteriale ad uso perpetuo.»

TAR SICILIA, SEZIONE II PALERMO n.812 del 03/05/2011 - Relatore: Maria Ada Russo - Presidente: Nicolò Monteleone

**Sintesi: Nella normativa statale, per le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n.803/1975, l'esercizio del potere discrezionale di revoca nell'interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti (superamento di 50 anni dall'ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero), che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca, mentre la decadenza viene consentita rispetto all'inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario da precisare con l'atto di concessione (o con la convenzione che sovente l'accompagna).**

Estratto: «1). In primo luogo, occorre esaminare, brevemente, la normativa in materia. L'art.842, 3° comma del cod. civile include espressamente i cimiteri nel demanio comunale : sul punto, è pacifico che atti dispositivi, in via amministrativa, non possono configurarsi, senza limiti di tempo, a carico di elementi del demanio pubblico. L'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990, n.285, dopo aver precisato che le concessioni cimiteriali rilasciate dopo l'entrata in vigore del regolamento, non possono avere una durata superiore ai 99 anni, salvo rinnovo, prevede per quelle anteriori, di durata superiore ai 99 anni, la facoltà di revoca da parte del Comune quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma e si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero. Consente poi al Comune, con l'atto di concessione, di imporre al concessionario determinati obblighi tra cui quello di costruire la sepoltura entro un tempo determinato, pena la decadenza della concessione. Con la conseguenza che nella normativa statale, per le concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al D.P.R. n.803/1975, l'esercizio del potere discrezionale di revoca nell'interesse pubblico viene ancorato a due precisi presupposti (superamento di 50 anni dall'ultima tumulazione e grave insufficienza del cimitero), che debbono concorrere entrambi per la legittimità del provvedimento di revoca, mentre la decadenza viene consentita rispetto all'inosservanza di determinati obblighi a carico del concessionario da precisare con l'atto di concessione (o con la convenzione che sovente l'accompagna).»

**Sintesi: L'art. 92 del D.P.R. 10.9.1990, n. 285 consente anche la revoca delle concessioni cimiteriali perpetue, se pure in presenza dei precisi presupposti indicati dalla legge.**

Estratto: «1). Con il primo motivo di ricorso le interessate sostengono che le disposizioni richiamate si riferiscono – soltanto – alle concessioni a tempo determinato e non a quelle in perpetuità che possono essere dichiarate estinte solo in caso di soppressione del cimitero ma non sono soggette a revoca. Il Collegio ritiene che la censura non merita positivo apprezzamento. In particolare, la norma, diversamente da quanto sostenuto dalle parti attrici, si riferisce – anche – alle concessioni perpetue se pure in presenza dei precisi presupposti

indicati dalla legge. D'altra parte, è evidente che un siffatto ragionamento consente di evitare una interpretazione che possa condurre ad una espoliazione del Comune dal diritto di proprietà pubblica su beni del demanio comunale specifico. Al riguardo, la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione civile del 16 gennaio 1991, n.375, ha chiarito che la concessione da parte del Comune di aree o porzioni di un cimitero pubblico è soggetta al regime demaniale dei beni, indipendentemente dalla eventuale perpetuità del diritto di sepolcro. Pertanto, verificata l'esistenza dei presupposti, è fuori discussione che il Comune può revocare la concessione, che è connotata da poteri autoritativi incompatibili con la perpetuità della stessa.»

CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA n.214 del 14/03/2011  
- Relatore: Pietro Ciani - Presidente: Raffaele Maria De Lipsis

**Sintesi: E' legittima la revoca della concessione cimiteriale se il concessionario viola il termine massimo per la realizzazione delle cripte, prescritto dal regolamento cimiteriale, senza dare prova della non imputabilità del ritardo.**

Estratto: «L'art. 12 del Regolamento dell'Ente Camposanto Santo Spirito così recita: "I concessionari di terreno sono obbligati a costruirvi le cripte sotterranee nel minor tempo possibile, previa regolare presentazione dei disegni del progetto e secondo le istruzioni regolamentari. Se nel termine di un anno dal giorno della concessione non avranno ancora iniziato i lavori e nel termine di due anni non avranno completato le opere, l'Amministrazione nell'uno e nell'altro caso senza obbligo di preavviso si rimetterà nel possesso del terreno concesso (...)"». Il sig. T. ha sostenuto in prime cure di essere stato impossibilitato a procedere alla realizzazione della sepoltura per la mancata tempestiva approvazione del progetto dallo stesso presentato alle autorità competenti. Senonché, egli non ha fornito alcuna prova di avere presentato i disegni del progetto alle autorità competenti, né di essersi adoperato in qualche modo per ottenere il rilascio della prescritta autorizzazione a costruire e neppure di avere segnalato all'Ente appellante eventuali motivi ostativi alla realizzazione della cappella, per cui appare legittimo il comportamento dell'Ente che, con la suddetta delibera n. 325/1981, ha revocato il precedente atto di concessione, adottato con la deliberazione n. 184 del 3 aprile 1978.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.842 del 08/02/2011 - Relatore: Angelica Dell'Utri -  
Presidente: Calogero Piscitello

**Sintesi: Per le concessioni cimiteriali di durata eccedente i 99 anni la revoca può essere disposta unicamente alla contestuale ricorrenza di tre condizioni, ossia, oltre il non uso ultracinquantennale ed il verificarsi di una "grave situazione insufficiente del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune", anche l'impossibilità di "provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero".**

Estratto: «Infine, circa il secondo motivo giova aggiungere che, come giustamente rilevato dal primo giudice, non solo l'invocato art. 92 del d.P.R. n. 285 del 1992 non prevede affatto la trasformazione delle concessioni perpetue in concessioni a tempo determinato (limitandosi a



stabilire, ovviamente per il futuro, che non possano essere rilasciate che concessioni a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni e, in generale, che le tutte concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo il diritto dei titolari di concessioni non ancora scadute di ottenere nel nuovo un posto corrispondente), ma per quelle di durata eccedente i 99 anni la revoca possa essere disposta unicamente alla contestuale ricorrenza di tre condizioni, ossia, oltre il non uso ultracinquantennale ed il verificarsi di una "grave situazione insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune", anche l'impossibilità di "provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero"; condizione, quest'ultima, nella specie non esplicitata dalla stessa norma regolamentare, che anzi al terzo e quarto comma prevede l'esecuzione di lavori di sistemazione dell'intero cimitero e, in particolare, dei A, D, F e G, nelle more dei quali i rispettivi concessionari "non residenti nel Comune di Lavis, avranno comunque diritto alla sepoltura nei quadri comuni fino alla scadenza della concessione".»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.198 del 28/01/2011 - Relatore: Gabriella Guzzardi -  
Presidente: Calogero Ferlisi

**Sintesi: La concessione cimiteriale inutilizzata può essere revocata dal Comune che si trovi in grave carenza di disponibilità di posti.**

Estratto: «Infondata è la prima censura con la quale si deduce la violazione delle norme partecipative, come pure infondate sono le censure (terza e quarta) con le quali si deducono i vizi di eccesso di potere per carenza di interesse pubblico e di motivazione. Il provvedimento impugnato è stato adottato per esigenze di pubblico interesse che rendono vincolata l'attività del comune che si trova in grave carenza di disponibilità di posti, di cui l'Ente comunale ha valutato - con apprezzamento di merito insindacabile in questa sede - l'insufficienza a soddisfare le esigenze della popolazione nel medio periodo. Correttamente, quindi, ha provveduto a revocare la concessione a suo tempo rilasciata alla ricorrente e di fatto non utilizzata a seguito della autorizzata estumulazione del feretro del defunto L.G.A. deceduto nel 1982 e ritumulato nella cappella gentilizia realizzata dalla ricorrente su terreno avuto in concessione nell'ultimo ampliamento del cimitero. La tomba n. 39/B lato sud, già oggetto di concessione, al momento dell'adozione dell'atto impugnato, era inutilizzata ed inutilizzabile stanti, da un lato, la effettuata estumulazione del feretro che conteneva e, dall'altro, il divieto posto dal regolamento comunale di utilizzare la concessione a fini di lucro o di speculazione»

TAR SICILIA, SEZIONE III PALERMO n.9197 del 05/08/2010 - Relatore: Giuseppe La Greca -  
Presidente: Mario Adamo

**Sintesi: Le concessioni cimiteriali perpetue rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 non possono essere revocate ma possono essere trasformate in concessioni a tempo determinato della durata di 99 anni in caso di soppressione del cimitero.**

**Sintesi: Le concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 che abbiano durata superiore ai 99 anni possono essere revocate ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia**

**possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero e sempre che siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma.**

Estratto: «9. Con il primo motivo e con una prima censura del secondo motivo – che vanno trattati unitariamente, stante la connessione - si deduce la non revocabilità della concessione perpetua del loculo cimiteriale rilasciata in data anteriore all'entrata in vigore del d. P.R. n. 803 del 1975. La disciplina delle concessioni cimiteriali, oggi contenuta nel d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria), ammette unicamente concessioni di durata a tempo determinato per un massimo di 99 anni. Quanto alle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, vanno distinte: a) le concessioni di durata eventualmente eccedente i 99 anni, le quali, ai sensi dell'art. 92, comma 2, primo periodo, del d.P.R. n. 285 del 1990, «possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero»; b) le concessioni perpetue, le quali non rientrano tra quelle disciplinate dal primo periodo del comma 2 dell'art. 92 del d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, che riguarda esclusivamente le concessioni cimiteriali a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni. Dette concessioni perpetue sono richiamate dall'art. 98, comma 1, dello stesso d.P.R. che, solamente in caso di soppressione del cimitero, prevede la (unica) possibilità di trasformazione delle stesse in concessioni a tempo determinato della durata di 99 anni. La incontestata appartenenza della concessione cimiteriale rilasciata il 04.07.1973, priva di durata, alla categoria delle concessioni perpetue di cui alla superiore lett. b), in quanto rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del d.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, fa sì che la stessa abbia generato specifici diritti (acquisiti) e, dunque, non può ritenersi soggetta a revoca. Va osservato che, quand'anche l'inquadramento della fattispecie avvenisse nell'ambito della norma di cui al richiamato art. 92, sarebbe da considerare emanato in violazione di legge il provvedimento - quale la determinazione commissariale n. 9/DS del 29.01.2001 che ha previsto la revoca delle concessioni perpetue rilasciate da oltre trenta anni il cui periodo sia già scaduto - con cui l'amministrazione dispone la revoca delle concessioni medesime rilasciate in epoca antecedente l'entrata in vigore del d.P.R. n. 803 del 1975, quando ciò avvenga sulla base di presupposti di fatto, contestuali, diversi da quelli indicati dal d. P.R. n. 285 del 1990 (ossia, «trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma», «grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune», impossibilità di «provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero»). Nel caso di specie, essendo stata rilasciata la concessione il 04.07.1973 ed il decesso del sig. Mogavero Pietro avvenuto in data 21.10.1981, non sarebbe integrato il primo dei superiori presupposti essenziali per la revoca e, dunque, il provvedimento sarebbe del pari illegittimo»

TAR SICILIA, SEZIONE III CATANIA n.1056 del 08/04/2010 - Relatore: Maria Stella Boscarino -  
Presidente: Calogero Ferlisi

**Sintesi: E' illegittima la revoca della concessione cimiteriale di durata superiore ai 99 anni disposta senza invocare tutte le condizioni applicative di cui all'art. 92 del D.P.R. 285/90 e**

**cioè i 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, l'insufficienza del cimitero e l'impossibilità di provvedere tempestivamente all'ampliamento.**

Estratto: «A prescindere dalla questione circa l'applicabilità o meno di detta norma alle concessioni perpetue, questione che non vede uniformità di decisioni in giurisprudenza (infatti, se parte della Giurisprudenza ritiene che una concessione cimiteriale perpetua non possa essere revocata e la sua cessazione possa avvenire unicamente nell'eventualità di estinzione per effetto della soppressione del cimitero: Consiglio Stato, sez. V, 08 ottobre 2002 , n. 5316 e 12 maggio 1987 , n. 279; altra parte della Giurisprudenza pare assimilare le due fattispecie di concessione cimiteriale perpetua e concessioni di durata superiore ai 99 anni rilasciate anteriormente al d.P.R. n. 803 del 1975: T.A.R. Palermo, II, n.794/2007 del 13.3.2007; TAR Lombardia Milano, III, 06/05/2009 n.3628/2009), nel caso di specie il Comune, nell'atto impugnato, non ha invocato tutte le condizioni applicative di cui all'art. 92 del D.P.R. 285 per poter ricorrere alla revoca della concessione (anche se questa fosse ritenuta a tempo determinato), vale a dire, oltre che i 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma (unico presupposto invocato), l'insufficienza del cimitero e l'impossibilità di provvedere tempestivamente all'ampliamento .Infatti, nell'ordinanza il Comune si limita a richiamare una generica necessità di revocare concessioni cimiteriali per tumulare le (ulteriori) salme nei loculi resi così disponibili, ed alla redazione in corso di un progetto di ampliamento del cimitero, senza che quindi vengano dedotti gli specifici presupposti richiesti dal citato art.92, la cui esistenza ed esternazione sono all'evidenza necessari in presenza di una decisione così gravosa e lesiva del sentimento di venerazione dei defunti.»

**DEMANIO E PATRIMONIO --> CONCESSIONE E AUTORIZZAZIONE --> CONCESSIONE CIMITERIALE --> SOPRAVVENIENZE NORMATIVE**

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.4593 del 14/10/2013 - Relatore: Massimo Santini - Presidente: Alessandro Pagano

**Sintesi: Non è persuasiva l'affermazione secondo cui, una volta costituito il rapporto concessorio, questo non potrebbe essere più assoggettato alla normativa intervenuta successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio del ius sepulchri, anche con riferimento alla determinazione dall'ambito soggettivo di utilizzazione del bene.**

Estratto: «10. Con il motivo sub D) si lamenta la violazione dell'art. 11 delle preleggi in quanto il richiamato regolamento comunale troverebbe applicazione, in via retroattiva, anche per le concessioni rilasciate anteriormente alla sua entrata in vigore. Al riguardo la giurisprudenza ha avuto modo di affermare che "non è persuasiva ... l'affermazione ... secondo cui, una volta costituito il rapporto concessorio, questo non potrebbe essere più assoggettato alla normativa intervenuta successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio del ius sepulchri, anche con riferimento alla determinazione dall'ambito soggettivo di utilizzazione del bene. Non è pertinente, quindi, il richiamo al principio dell'articolo 11 delle preleggi, in materia di successione delle leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall'amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future

vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti.” (Cons. Stato, sez. V, 8 marzo 2010, n. 1330).Questo stesso Tribunale, proprio con riguardo alla medesima disposizione regolamentare, ha poi affermato che “è evidente che la nuova regola debba trovare applicazione nei confronti di qualsiasi concessione mortuaria, senza che abbia rilevanza il momento temporale in cui la stessa è stata rilasciata. In tale ipotesi, invero, non può correttamente parlarsi di applicazione retroattiva in senso tecnico della norma sopravvenuta, la quale si limita a regolamentare i futuri atti di cessione fra privati, onde è senza dubbio rivolta verso il futuro. È ben vero che la nuova disciplina altera le regole cristallizzate al momento del rilascio della concessione, ma tale circostanza deve trovare il suo apprezzamento nel rispetto dell’affidamento creato nel privato e non nel principio di (tendenziale) irretroattività dell’azione amministrativa.Così impostata la questione, non sembra che l’amministrazione comunale abbia inciso indebitamente sul legittimo affidamento creato nei privati titolari di concessioni già rilasciate al momento dell’entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria.Da un lato, infatti, sarebbe stato irragionevole prevedere una regolamentazione differenziata fra i titolari delle vecchie concessioni ed i titolari delle nuove concessioni; dall’altro il bilanciamento degli opposti interessi trova un punto di equilibrio nella previsione di un regime transitorio (art. 58), il quale consente, per dodici mesi dall’entrata in vigore del nuovo regolamento, di alienare il diritto concessorio nei termini stabiliti dalla previgente disciplina.Pertanto, tenuto conto che la negativa incidenza in termini di valutazione economica del diritto concessorio non vale di per sé a rendere illegittima la nuova disciplina, il ricorso deve essere respinto.” (Tar Campania/Napoli sez. I, nr. 4427/2009)Non si pone dunque – ad avviso del Tribunale – alcuna questione di retroattività, ma solo di adeguamento alla disciplina amministrativa vigente – che sempre continua a connotare il diritto acquisito con la concessione – in base al generalissimo criterio tempus regit actum. D’altronde qualora si tratti, come nella specie, di situazioni giuridiche durevoli nel tempo, queste restano soggette, per il periodo successivo alla formazione dell’atto amministrativo da cui esse scaturiscono, allo ius superveniens, in forza del principio del tempus regit actum.In tali ipotesi trova dunque applicazione la legge vigente ratione temporis, secondo i criteri di successione delle leggi nel tempo, in quanto la legge sopravvenuta incide sulle situazioni giuridiche durevoli nel tratto che si svolge successivamente alla adozione dell’atto amministrativo che ne legittima l’esistenza, sulla base di una successione cronologica di regole che disciplinano la situazione giuridica stessa.In altre parole il principio dell’irretroattività non può essere invocato con riferimento alla data di adozione dell’atto amministrativo di concessione.»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.3790 del 23/07/2013 - Relatore: Alessandro Pagano -  
Presidente: Alessandro Pagano

**Sintesi: Non si può ritenere che, una volta rilasciata la concessione cimiteriale, il rapporto concessorio non possa più essere assoggettato alla normativa intervenuta successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio del ius sepulchri, anche con riferimento alla determinazione dall'ambito soggettivo di utilizzazione del bene.**

Estratto: «La fattispecie per cui è causata la presente contesa, si evidenzia come il Comune di N., a seguito di indagini della Polizia Giudiziaria, abbia constatato che molteplici edicole funerarie non erano gestite dai rispettivi concessionari, ma, inaudito domino, erano

stati alienati a terzi. In particolare, è risultato che la G.M. di N.i in data 19 gennaio 1987 (n. 1433) aveva concesso ad A.T. un'area cimiteriale in P.: quest'ultima, tramite suo procuratore, ha alienato l'edicola funeraria a I.A., in data 13 dicembre 1988 (rogito per notaio M.). La I.A. – con atto del notaio Im. nr. 96254 del 18 giugno 2010 – ha ceduto a N.A. la sua posizione concessoria funeraria: come sottolinea il Comune nella sua conclusiva difesa (pg. 6 mem. dell'8.4.2013) il rogito è stato “immediatamente e contestualmente preceduto dalla stesura di una procura speciale a favore dell'acquirente, rilasciata dal venditore per compiere tutti gli atti di gestione..inerenti al manufatto”: procura n. di rep. 96253 del medesimo 18 giugno 2010. Premesso come sia insito nel sistema stesso concessorio che l'amministrazione debba costantemente essere messa a parte, in forma giuridica, della cessione, instaurando –se del caso– un nuovo rapporto concessorio, nella fattispecie qui da esaminare, è dirimente che l'atto notarile sia posteriore al regolamento di Polizia Mortuaria del 2006 e che, altresì, contenga l'allegata procura. Non spetta a questo giudice definire in termini completi la leggibilità di tali evenienze in ottica penalistica ovvero civilistica: resta tuttavia evidente che la cessione, per poter essere efficace doveva essere notificata secondo lo schema di cui agli articoli 1264 e 980 C.C. (altresì richiamando le forme proprie, per analogia, di cessione ex art. 69 R.D. 2440/1923) e che, in altre vicende simili, il collegamento fra atto principale e rilascio della procura sia stato considerato una machinatio. Il collegamento negoziale, infatti, fra i due atti è, secondo le più accreditate tesi sulla causa contrattuale (cfr., Corte di Cassazione – sez. III<sup>a</sup> civile – 8 maggio 2006 n. 10490: Causa del contratto è lo scopo pratico del negozio, la sintesi, cioè, degli interessi che lo stesso è concretamente diretto a realizzare c.d. causa concreta) funzionale proprio al “disvelamento” della effettiva “operazione economica che le parti contraenti intendono raggiungere. Nella presente fattispecie, non sembra discutibile che, attraverso la predetta procura si sia inteso mantenere il rapporto concessorio con l'originale titolare. (Per una esemplificazione peculiare di collegamento negoziale, cfr., Cass., sez. I civ., 15 ottobre 2012, n. 17650: “Ai fini della revocatoria fallimentare di cui all'art. 67, comma 1, L. Fall., qualora venga stipulato un mutuo con concessione di ipoteca al solo fine di garantire, attraverso l'erogazione di somme poi refluite, in forza di precedenti accordi e prefinanziamenti, per il tramite di un terzo, nelle casse della banca mutuante, una precedente esposizione dello stesso soggetto o di terzi, è configurabile fra i negozi posti in essere - prefinanziamento, mutuo ipotecario e pagamenti infragruppo - un collegamento funzionale, ed è individuabile il motivo illecito perseguito, rappresentato dalla costituzione di un'ipoteca per debiti chirografari preesistenti.”). In tutte le fattispecie in cui, come la presente, i relativi atti notarili sono stati rogati dopo il 2006, non si pone peraltro –ad avviso del Tribunale– alcuna questione di retroattività, ma solo di adeguamento alla disciplina amministrativa vigente –che sempre continua a connotare il diritto acquisito con la concessione – in base al generalissimo criterio *tempus regit actum*. Perspicua, in argomento, la pronuncia del superiore giudice amministrativo ove ha affermato: “In termini generali, questa Sezione, in coerenza con gli indirizzi consolidati del giudice ordinario, ha costantemente affermato che lo “*ius sepulchri*”, ossia il diritto, spettante al titolare di concessione cimiteriale, ad essere tumulato nel sepolcro, garantisce al concessionario ampi poteri di godimento del bene e si atteggia come un diritto reale nei confronti dei terzi. Ciò significa che, nei rapporti interprivati, la protezione della situazione giuridica è piena, assumendo la fisionomia tipica dei diritti reali assoluti di godimento”. “Tuttavia, laddove tale facoltà concerna un manufatto costruito su terreno demaniale, lo *ius sepulchri* costituisce, nei confronti della pubblica amministrazione concedente, un “diritto affievolito” in senso stretto, soggiacendo ai poteri regolativi e conformativi di stampo pubblicistico. In questa

prospettiva, infatti, dalla demanialità del bene discende l'intrinseca "cedevolezza" del diritto, che trae origine da una concessione amministrativa su bene pubblico" (Consiglio Stato, sez. V, 14 giugno 2000, n. 3313). Questo consolidato indirizzo interpretativo ha puntualmente specificato che, come accade per ogni altro tipo di concessione amministrativa di beni o utilità, la posizione giuridica soggettiva del privato titolare della concessione tende a recedere dinnanzi ai poteri dell'amministrazione in ordine ad una diversa conformazione del rapporto. Si tratta, in sostanza, di una posizione soggettiva che trova fonte, se non esclusiva, quanto meno prevalente nel provvedimento di concessione. ...E' quindi indubbio che il rapporto concessorio debba rispettare tutte le norme di legge e di regolamento emanate per la disciplina dei suoi specifici aspetti. In particolare, lo "ius sepulchri" attiene ad una fase di utilizzo del bene che segue lo sfruttamento del suolo mediante edificazione della cappella e che soggiace all'applicazione del regolamento di polizia mortuaria. Questa disciplina si colloca ad un livello ancora più elevato di quello che contraddistingue l'interesse del concedente e soddisfa superiori interessi pubblici di ordine igienico-sanitario, oltre che edilizio e di ordine pubblico. Non è persuasiva, allora, l'affermazione del ricorrente in primo grado, secondo cui, una volta costituito il rapporto concessorio, questo non potrebbe essere più assoggettato alla normativa intervenuta successivamente, diretta a regolamentare le concrete modalità di esercizio del ius sepulchri, anche con riferimento alla determinazione dall'ambito soggettivo di utilizzazione del bene. Non è pertinente, quindi, il richiamo al principio dell'articolo 11 delle preleggi, in materia di successione delle leggi nel tempo, dal momento che la nuova normativa comunale applicata dall'amministrazione non agisce, retroattivamente, su situazioni giuridiche già compiutamente definite e acquisite, intangibilmente, al patrimonio del titolare, ma detta regole destinate a disciplinare le future vicende dei rapporti concessori, ancorché già costituiti." (CdS V, 8 marzo 2010 n. 1330).»

**Sintesi: La norma del regolamento di polizia mortuaria che vieta la cessione a terzi della concessioni cimiteriali si applica anche ai rapporti concessori in essere, a nulla rilevando che questi siano stati costituiti in un momento in cui vigeva una diversa normativa.**

Estratto: «Con il primo mezzo si denuncia l'eccesso di potere per violazione del principio di certezza giuridica e del principio di affidamento, nonché violazione del divieto di retroattività degli atti amministrativi. Il motivo non può essere accolto, stante la sua palese infondatezza. Come si è già rilevato, l'amministrazione comunale, nel 2006, ha innovato la disciplina funeraria tramite la elaborazione di un innovativo regolamento di polizia mortuaria. La sua applicabilità ai rapporti in corso, la sua doverosa conoscenza da parte dei destinatari, quale atto generale normativo, è stata già sopra affermata e discende peraltro dai principi generali. Tar Campania/Napoli nr. 4427/2009 esaustivo è comunque il richiamo a quanto questo stesso Tribunale ha affermato in argomento: "Occorre preliminarmente respingere le censure che denunciano vizi procedurali – con particolare riguardo alla mancanza del giusto contraddittorio - dell'approvazione del nuovo regolamento di polizia mortuaria. È evidente che il regolamento, in quanto atto normativo, sfugge alla sequenza procedimentale delineata dalla legge n. 241 del 1990, trattandosi di atto rivolto verso una generalità di destinatari. Ne consegue che i destinatari della nuova disciplina regolamentare non hanno alcuna pretesa giuridicamente rilevante alla partecipazione procedimentale prevista dalla legge generale sul procedimento amministrativo. Del pari infondata è la censura di vizio dell'atto per aver indebitamente introdotto disposizione sfavorevole con portata retroattiva. A tal proposito vale osservare che, a differenza della disciplina precedente – vedi

in particolare gli artt. 267 e ss. del delibera consiliare n. 291 del 3 ottobre 1995 - con scelta non irragionevole il Consiglio comunale ha deciso di vietare qualsiasi cessione diretta fra privati della concessione cimiteriale e degli annessi manufatti. L'articolo 53 del nuovo regolamento, infatti, prevede che il privato che non abbia più interesse alla titolarità della concessione possa retrocederla all'amministrazione comunale in cambio del corrispettivo di due terzi di quanto pagato per ottenerla (confronta il rinvio alla disciplina contenuta nell'articolo 50). È evidente che la nuova regola debba trovare applicazione nei confronti di qualsiasi concessione mortuaria, senza che abbia rilevanza il momento temporale in cui la stessa è stata rilasciata. In tale ipotesi, invero, non può correttamente parlarsi di applicazione retroattiva in senso tecnico della norma sopravvenuta, la quale si limita a regolamentare i futuri atti di cessione fra privati, onde è senza dubbio rivolta verso il futuro. È ben vero che la nuova disciplina altera le regole cristallizzate al momento del rilascio della concessione, ma tale circostanza deve trovare il suo apprezzamento nel rispetto dell'affidamento creato nel privato e non nel principio di (tendenziale) irretroattività dell'azione amministrativa. Così impostata la questione, non sembra che l'amministrazione comunale abbia inciso indebitamente sul legittimo affidamento creato nei privati titolari di concessioni già rilasciate al momento dell'entrata in vigore del nuovo regolamento di polizia mortuaria. Da un lato, infatti, sarebbe stato irragionevole prevedere una regolamentazione differenziata fra i titolari delle vecchie concessioni ed i titolari delle nuove concessioni; dall'altro il bilanciamento degli opposti interessi trova un punto di equilibrio nella previsione di un regime transitorio (art. 58), il quale consente, per dodici mesi dall'entrata in vigore del nuovo regolamento, di alienare il diritto concessorio nei termini stabiliti dalla previgente disciplina. Pertanto, tenuto conto che la negativa incidenza in termini di valutazione economica del diritto concessorio non vale di per sé a rendere illegittima la nuova disciplina, il ricorso deve essere respinto." (Tar Campania/Napoli nr. 4427/2009).»

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.1403 del 10/03/2011 - Relatore: Diana Caminiti -  
Presidente: Salvatore Veneziano

**Sintesi: In difetto della stipula del contratto di concessione, la posizione economica dei soggetti assegnatari dei lotti siti nella zona di ampliamento del Cimitero Comunale non può considerarsi cristallizzata e su di essa ben possono incidere gli atti normativi ed amministrativi successivi, in forza del principio tempus regit actum.**

Estratto: «Peraltro anche la censura di violazione del divieto di irretroattività, dedotta con il terzo motivo di ricorso, riferita agli atti presupposti – delibera della Giunta Comunale di Poggiomarino n. 119 del 01/06/2010 e delibera del Consiglio Comunale di Poggiomarino n. 67 del 07/10/2010 - si presenta infondata. Ed invero la posizione del ricorrente, sebbene qualificata, in forza dall'avvenuta identificazione dello stesso fra i soggetti assegnatari di lotto cimiteriale, non si era ancora compiutamente cristallizzata, in considerazione della mancata stipula dell'atto di concessione, alla quale era subordinato nell'atto concessorio il perfezionamento della concessione. Infatti con la delibera del Comune di Poggio Marino n. 367 del 1976 si era deciso di effettuare in favore degli istanti – fra cui il ricorrente – generalizzati nell'allegato elenco, la concessione dei lotti siti nella zona di ampliamento del Cimitero Comunale, del pari indicati nell'allegato medesimo, sulla base delle tariffe approvate nella delibera consiliare n. 286 del 30/09/1971. Si precisava peraltro in prosieguo che la

concessione in questione era subordinata all'osservanza delle norme regolamentari e di leggi vigenti in materia di polizia mortuaria e soprattutto all'accettazione, in sede contrattuale, da parte dei concessionari, di quanto indicato nei punti a),b),c) della delibera medesima. Da ciò si evince che, in difetto della stipula del contratto di concessione, la posizione economica dei soggetti assegnatari dei lotti non poteva considerarsi cristallizzata. Su tale posizione, quindi, in quanto non ancora cristallizzata, ben potevano incidere gli atti normativi ed amministrativi successivi, in forza del principio tempus regit actum, e in via prioritaria il regolamento di polizia mortuaria approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 366 del 1996. Lo stesso all'art. 86 prevede che "per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati dovranno allegare l'originale della quietanza rilasciata dal Tesoriere Comunale o altra prova di avvenuto pagamento del canone di concessione ritenute valide dall'Ufficio di ragioneria. Nel caso di mancato pagamento della concessione troverà applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione". Ben poteva pertanto il Comune rideterminare, in base a tale disposto, il canone di concessione, non essendo avvenuto il pagamento integrale del canone di concessione.»

## **DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO CIMITERIALE**

TAR CAMPANIA, SEZIONE VII NAPOLI n.3790 del 23/07/2013 - Relatore: Alessandro Pagano -  
Presidente: Alessandro Pagano

**Sintesi: I cimiteri comunali sono soggetti senz'altro al regime giuridico del demanio pubblico, e quindi sono in primo luogo inalienabili.**

Estratto: «La normativa in materia Sempre in generale, va affermato, che, anche prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, i cimiteri erano beni di proprietà comunale, come tali in linea di principio non liberamente disponibili; di conseguenza la costituzione di cappelle private nell'ambito degli stessi si configurava pacificamente non come cessione del relativo spazio ad un privato acquirente, ma come concessione dello stesso. Sul punto specifico, una norma nazionale espressa fu introdotta con l'art. 71 del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880 (G.U. 16 giugno 1943), sostitutivo di un regolamento del 1892, secondo il quale la cessione a terzi delle tombe di famiglia era consentita se non "incompatibile con il carattere del sepolcro" e "sempre che i regolamenti comunali ed i singoli atti di concessione non dispongano altrimenti". Il regolamento del 1942 fu poi superato poi dal D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803 (G.U. 26 gennaio 1976), che all'art. 94 innovò prevedendo un divieto assoluto di cessione, nel senso che "il diritto di uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario ed a quelle della propria famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario, fino a completamento della capienza del sepolcro": divieto confermato dall'identico primo comma dell'art. 93 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285 (G.U. 12 ottobre 1990), succeduto al precedente. Tale regime giuridico è comprovato dall'art. 824 comma secondo del codice civile del 1942 secondo il quale i cimiteri comunali sono soggetti senz'altro al regime giuridico del demanio pubblico, e quindi sono in primo luogo inalienabili ai sensi dell'art. 823 c.c. comma primo, prima parte. In tal modo il codice civile ha introdotto una conformazione generale delle aree cimiteriali, e quindi dei relativi diritti, che non fa in alcun modo salve le situazioni preesistenti: ne consegue che la natura semplicemente concessoria del diritto di sepolcro andrebbe, in tesi, tenuta attualmente ferma anche se per



ipotesi fosse stata esclusa dal regime previgente. In termini riassuntivi, la cessione di un diritto di sepoltura privata, anche qualora consentita, non si può configurare come una semplice alienazione da privato a privato, ma richiede –e tale è un punto dirimente della presente vicenda– l'intervento dell'autorità concedente. Ciò risulta anzitutto dai principi in tema di concessioni, che nei rapporti fra privati sono fonte di diritti soggettivi perfetti, i quali però degradano a diritti affievoliti nei rapporti con la p.a. (così, ex pluris, Cass. civ. sez. II, 25 maggio 1983 n. 3607). Risulta inoltre anche da un esplicito dato normativo, pur riferito ad una norma non più vigente, ovvero dal già citato art. 71 del R.D. 21 dicembre 1942 n. 1880, che nel disciplinare la vicenda traslativa del diritto di sepolcro, allora consentita, configurava –significativamente– l'acquirente come "nuovo concessionario" e prevedeva la possibilità di un "veto" del Comune alla cessione.»

CONSIGLIO DI STATO, SEZIONE V n.3817 del 15/07/2013 - Relatore: Manfredo Atzeni -  
Presidente: Francesco Caringella

**Sintesi: Gli atti con i quali si procede all'utilizzo di una determinata area interna al cimitero e già destinata a tale uso, fino a quel momento non utilizzata per sepolture, non sono assoggettati alla disciplina dettata dall'art. 55 D.P.R. 285/1990, che si applica soltanto quanto un'area venga per la prima volta asservita ad uso cimiteriale.**

Estratto: «La controversia consiste quindi nell'accertare se gli atti con i quali si procede all'utilizzo di una determinata area interna al cimitero, fino a quel momento non utilizzata per sepolture, soggiacciono alla disciplina dettata dal richiamato art. 55. Il quesito, ad avviso del Collegio, deve ricevere risposta negativa. La particolare e complessa procedura dettata dall'art. 55 ha una ragion d'essere quando per la prima volta una determinata area viene asservita all'utilizzo di cui ora si tratta. In quella sede l'area riceve la sua definitiva configurazione ed è quindi necessario procedere alla relativa determinazione sulla base del corretto accertamento del possesso, in capo all'area medesima, delle caratteristiche tecniche necessarie, a salvaguardia dell'igiene pubblica, e sulla base anche della legittima considerazione degli interessi dei proprietari prospicienti, che subiscono un evidente nocumento dalla collocazione del cimitero in prossimità dei loro immobili. Una volta terminata, come nel caso di specie, tale fase l'area acquisisce la natura di area cimiteriale, ed è quindi idonea – salvo l'insorgere di fatti nuovi, che nella presente controversia non vengono nemmeno ipotizzati - ad ospitare sepolture; le proprietà circostanti vengono inoltre gravate del relativo vincolo. In base alle considerazioni appena svolte afferma il Collegio che gli atti della cui legittimità si tratta costituiscono legittima esecuzione di quelli, precedenti, con i quali l'area è stata destinata ad uso cimiteriale, in quanto il loro contenuto attiene esclusivamente alla realizzazione di tombe nell'area già destinata a tale scopo. L'impugnazione proposta dagli appellati mira allo scopo, palesemente contrastante con la destinazione dell'area, di impedire il suo utilizzo per usi, appunto, cimiteriali. La sentenza di primo grado non può essere quindi condivisa, e deve essere riformata sul punto.»

CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONE V TRIBUTARIA n.2609 del 22/02/2012 - Relatore: Maria Giovanna Concetta Sambito - Presidente: Michele D'Alonzo

**Sintesi: In base al D.L. n. 415 del 1989, art. 26 bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 33 del 1990, gli impianti cimiteriali, indicati al D.P.R. n. 803 del 1975, art. 54, sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria.**

Estratto: «2. Con l'unico motivo dedotto, l'Agenzia delle Entrate denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 412 del 1991, art. 1, comma 14, convertito nella L. n. 66 del 1992, e degli artt. 2, 4 e 13 della direttiva 17 maggio 1977 n. 77/388/CEE e del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 1, 2, 4 e 10, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, evidenziando che la CTR ha escluso, in base alla disposizione di cui al D.L. n. 417 del 1991, art. 1, comma 14, l'assoggettabilità ad IVA della cessione di loculi cimiteriali effettuata dalla contribuente senza tenere conto che: a) l'attività economica di cessione a privati di aree cimiteriali esercitata da soggetto "indipendente" rientra nel campo di applicazione dell'IVA; b) gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività ed operazioni che esercitano in qualità di autorità pubbliche, anche se percepiscono canoni contribuiti o retribuzioni; c) la Corte di Giustizia si era già pronunciata al riguardo, con la sentenza n. 231 del 17.10.1989, osservando che, per l'esenzione dall'imposta, devono essere congiuntamente soddisfatte due condizioni, vale a dire l'esercizio di attività da parte di un ente pubblico e l'esercizio di attività in veste di pubbliche autorità. La ricorrente formula, in conclusione, il seguente quesito di diritto: "dica l'Ecc.ma Corte se l'attività di cessione a titolo oneroso di loculi cimiteriali posta in essere da una Parrocchia rientri nel campo di applicazione dell'IVA e vada pertanto assoggettata a imposta, non ostando a tale soluzione il disposto del D.L. n. 412 del 1991, art. 1, comma 14, che costituisce applicazione del principio di non assoggettamento di cui all'art. 4 par. 5 della 6ª direttiva CEE e va interpretato alla luce dei fondamentali principi di cui agli artt. 2 e 4 della direttiva stessa". 3. Il motivo è fondato. In base al D.L. n. 415 del 1989, art. 26 bis, convertito, con modificazioni, nella L. n. 33 del 1990, gli impianti cimiteriali, indicati al D.P.R. n. 803 del 1975, art. 54, sono servizi indispensabili parificati alle opere di urbanizzazione primaria, e il D.L. n. 412 del 1991, art. 1, comma 14, convertito, con modificazioni, nella L. n. 33 del 1990, d'interpretazione autentica del predetto art. 26, dispone che l'aliquota dell'IVA, prevista per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, "si applica agli immobili indicati al D.P.R. n. 803 del 1975, art. 54 e successive modificazioni, ivi compresi i manufatti per sepoltura, nonché le aree destinate alla costruzione ed all'ampliamento dei cimiteri. Le concessioni di aree, di loculi cimiteriali e di altri manufatti per sepoltura, non costituiscono attività di natura commerciale agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto". Da tali norme si ritrae la regola dell'assoggettamento ad IVA delle operazioni relative a detti manufatti, salvo che costituiscano oggetto di "concessioni". Il riferimento ai provvedimenti concessori indica, poi, che l'eccezione riguarda i manufatti per la sepoltura ed i cimiteri comunali, soggetti al regime demaniale, ex art. 824, cpv c.c., e che le operazioni esenti sono solo quelle poste in essere, tramite un atto autoritativo - la concessione, appunto, dal lato attivo dal Comune, titolare di tali beni e perciò unico possibile concedente, e non anche le convenzioni concluse, come nella specie, tra soggetti terzi.»

TAR PUGLIA, SEZIONE I BARI n.3974 del 29/11/2010 - Relatore: Giuseppina Adamo -  
Presidente: Corrado Allegretta

**Sintesi: L'impianto elettrico del cimitero va considerato un unicum col cimitero stesso ed è sottoposto al regime del demanio.**

Estratto: «Il quarto e ultimo motivo di doglianza è diretto a contestare la delibera di Giunta e la nota dirigenziale 19 dicembre 2008, nella parte in cui individua il servizio di illuminazione votiva che il Comune di Orta Nova gestisce direttamente dal 1° gennaio 2009 come esteso a tutto il cimitero, ivi comprese le cappelle delle confraternite. In definitiva la parte chiede che venga accertato l'aspetto quantitativo del pregresso rapporto negoziale con l'Amministrazione municipale. Tale domanda può essere variamente intesa: o è finalizzata a preconstituire il presupposto per dimostrare che gli impianti installati nelle cappelle siano estranei all'originaria concessione scaduta, per poi pretendere il pagamento dell'indennizzo per le opere "aggiuntive", che la ditta ha realizzato, a norma dell'articolo 3 del contratto (per il quale "Qualora il Comune intendesse avvalersi della facoltà di riscatto, tutte le opere aggiuntive dell'impianto preesistente diverranno di proprietà del Comune medesimo contro il pagamento di un prezzo di prelievo da determinarsi, di comune accordo, da un tecnico del Comune e da un tecnico della Ditta Concessionaria. In caso di mancato accordo, le parti ricorreranno al giudizio di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 (tre) tecnici, di cui uno designato dal Comune, uno designato dalla Ditta Concessionaria e uno nominato dal Presidente del Tribunale di Foggia") ovvero, in termini più aderenti alla formulazione della censura, ad ottenere una declaratoria che limiti l'ambito originario della concessione alla parte "pubblica" e quindi circoscriva le conseguenze dell'intervenuta scadenza del contratto, quanto agli effetti economici. Per la prima ipotesi, si deve osservare che la clausola richiamata, come predisposta, a livello regolativo, delinea un meccanismo attraverso il quale le parti contrattuali, nell'esercizio della loro autonomia, stabiliscono l'indennizzo su un piano di parità e senza, quindi, che il Comune, in quanto ente pubblico, si avvalga dei propri poteri autoritativi. A livello oggettivo, d'altronde, la controversia riguarda pur sempre un'indennità. Di conseguenza, a norma dell'articolo 133, lettera c), del codice del processo amministrativo, approvato con il decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, così come alla luce dei principi affermati dalla Corte costituzionale in tema di giurisdizione sui servizi pubblici (sentenza 6 luglio 2004 n. 204), il ricorso dev'essere per questa parte dichiarato inammissibile, ai sensi l'articolo 11 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104, spettando la giurisdizione su tale controversia al giudice ordinario. Per la seconda ipotesi, la fattispecie dev'essere riguardata non tanto sotto l'aspetto patrimoniale quanto sotto quello funzionale. Da tale punto di vista, rileva che, nel contratto del 1988, la gestione del servizio delle lampade votive sia inscindibilmente connessa all'impianto elettrico cimiteriale, considerato come un unicum a regime demaniale, con la conseguenza che l'eventuale attività in favore delle cappelle è condizionata, per quel che riguarda sia la durata delle prestazioni sia la compatibilità delle singole installazioni, alla concessione che ha per oggetto l'intero impianto d'illuminazione votiva a servizio di tutto il cimitero. È vero che l'articolo 2 del contratto conferiva "la facoltà di costruire, a proprie spese, nonché ad esercitarli, nuovi impianti di distribuzione di energia elettrica per l'illuminazione votiva delle tombe gentilizie, di quelle delle Confraternite e delle sepolture private e delle fosse comunali"; tale possibilità di gestione era tuttavia espressamente disciplinata all'interno del rapporto concessorio, riguardava l'insieme degli impianti e non poteva quindi che venir meno con lo scadere del titolo. Al proposito ha condivisibilmente osservato il Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Cerignola, nell'ordinanza 17 aprile-23 aprile 2009, decidendo sul reclamo della Massa contro la precedente ordinanza di rigetto del ricorso per il sequestro giudiziario dell'impianto

elettrico a servizio delle cappelle delle confraternite: “non si vede per quale motivo la concessione comunale del 1988 avrebbe dovuto, agli artt. 1-2-3-14, fare esplicita menzione e disciplina, anche sotto il profilo tariffario e del futuro diritto di riscatto da parte dell’ente, degli impianti di illuminazione relativi pure alle cappelle delle Confraternite, se davvero il relativo servizio fosse stato inteso come del tutto estraneo al rapporto concessorio de quo”.Di conseguenza, la pretesa di stralciare dalla concessione il servizio svolto a specifico beneficio delle cappelle é infondata. Anche la domanda risarcitoria dev’essere dunque respinta, poiché, esclusa l’illegittimità dell’azione amministrativa alla stregua delle deduzioni attoree, il nocumento lamentato non può definirsi ingiusto. Al proposito occorre altresì chiarire, da un lato, che la società Massa dichiara di agire per tutelare il proprio interesse alla partecipazione ad una gara pubblica per l’assegnazione del servizio di illuminazione votiva e, dall’altro, che, essendo ormai trascorso l’anno di gestione in economia ed essendo stato poi l’impianto affidato con un cottimo fiduciario, con atti che l’istante non ha impugnato, la pretesa sarebbe circoscritta in ogni caso al ristoro per equivalente in relazione al lasso di tempo intercorrente tra la deliberazione n. 168 del 18 dicembre 2008 e la delibera giuntaletale 28 aprile 2010 n. 59, con cui veniva stabilita tale modalità di assegnazione semestrale del servizio. La formulazione della richiesta (più succintamente avanzata anche nei motivi aggiunti) è però tutta incentrata sul quantum del danno, da calcolarsi con riferimento al criterio forfetario di cui all’articolo 345 della legge 10 marzo 1865 n. 2248, all. F (oggi ribadito nell’articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163), sulla cui sufficienza e pertinenza la giurisprudenza si è già espressa in senso sfavorevole (Cons. Stato, Sez. V, 6 aprile 2009 n. 2143; 16 febbraio 2009 n. 842), ovvero in via equitativa; sicché in definitiva, anche a voler considerare più attentamente la pretesa come avanzata, non sarebbe comunque evincibile dal ricorso e dai motivi aggiunti quale nocumento effettivamente la ricorrente lamenti, visto che si duole della perdita di chance di aggiudicarsi una gara indeterminata nei suoi aspetti materiali ed economici.»

TAR LOMBARDIA, SEZIONE II BRESCIA n.1659 del 30/04/2010 - Relatore: Francesco Gambato Spisani - Presidente: Giorgio Calderoni

**Sintesi: Anche prima del c.c. del 1942 i cimiteri erano beni di proprietà comunale.**

Estratto: «7. In proposito infatti non va dimenticato che, anche prima dell’entrata in vigore del codice del 1942, di cui subito si dirà, i cimiteri erano beni di proprietà comunale, come tali in linea di principio non liberamente disponibili; di conseguenza la costituzione di cappelle private nell’ambito degli stessi si configurava pacificamente non come cessione del relativo spazio ad un privato acquirente, ma come concessione dello stesso: è così anche nella fattispecie per cui è causa, dato che l’atto originario del 1912 parla in modo espresso di “concessione... fatta” (doc. C ricorrente, cit.).8. Tale regime giuridico è confermato dall’art. 824 comma secondo del codice civile del 1942, secondo il quale dal 21 aprile 1942, data di sua entrata in vigore, i cimiteri comunali sono soggetti senz’altro al regime giuridico del demanio pubblico, e quindi sono in primo luogo inalienabili ai sensi dell’art. 823 c.c. comma primo prima parte. In tal modo il codice civile ha introdotto una conformazione generale delle aree cimiteriali, e quindi dei relativi diritti, che non fa in alcun modo salve le situazioni preesistenti: la natura semplicemente concessoria del diritto di sepolcro per cui è causa andrebbe tenuta attualmente ferma anche se per ipotesi fosse stata esclusa dal regime

previgente.9. In tali termini, la cessione di un diritto di sepoltura privata, anche qualora consentita, non si può configurare come una semplice alienazione da privato a privato, ma richiede, nei termini di cui si dirà, l'intervento dell'autorità concedente. Ciò risulta anzitutto dai principi in tema di concessioni, che nei rapporti fra privati sono fonte di diritti soggettivi perfetti, i quali però degradano a diritti affievoliti nei rapporti con la p.a. (così per tutte Cass. civ. sez. II 25 maggio 1983 n°3607). Risulta inoltre anche da un esplicito dato normativo, pur riferito ad una norma non più vigente, ovvero dal già citato art. 71 del R.D. 21 dicembre 1942 n°1880, che nel disciplinare la vicenda traslativa del diritto di sepolcro, allora consentita, configurava l'acquirente come "nuovo concessionario" e prevedeva la possibilità di un "veto" del Comune alla cessione. A ben guardare infine tale ordine di idee è implicitamente condiviso dalla ricorrente stessa, la quale non avrebbe certo indirizzato al Comune l'istanza di "nulla osta" di cui ora si controverte, se fosse stata convinta di poter cedere il proprio diritto in assoluta libertà. 10. In positivo allora la cessione di un diritto al sepolcro, tanto nel suo contenuto di diritto primario di sepolcro quanto nel suo contenuto di diritto sul manufatto, va in astratto configurata come voltura di concessione demaniale, sottoposta al requisito di efficacia della autorizzazione del concedente, ovvero del Comune: in tali termini esplicitamente la citata Cass. civ. sez. II 25 maggio 1983 n°3607, nonché TAR Calabria 26 gennaio 2010 n°26 TAR Sicilia Catania, sez. III 24 dicembre 1997 n°2675 e T.A.R. Puglia Bari, sez. I 1 giugno 1994 n°989. L'autorizzazione, a sua volta, si sostanzia per la precisione in "un nuovo esercizio del potere discrezionale dell'ente concedente di attribuire la concessione a terzi", come affermato nella massima di T.A.R. Puglia Bari, sez. I 1 giugno 1994 n°989, e come tale deve di necessità seguire il regime giuridico vigente nel momento in cui essa deve essere pronunciata: si potrà rilasciare solo se in quel dato momento la concessione è alla stregua dell'ordinamento considerata cedibile.»

#### **DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO CIMITERIALE --> AMPLIAMENTO**

TAR UMBRIA n.248 del 25/06/2012 - Relatore: Cesare Lamberti - Presidente: Cesare Lamberti

**Sintesi: I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e quelli di costruzione dei nuovi debbono essere deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 55, D.P.R. n. 285/1990: tale norma ha natura speciale, derogatoria della competenza generale residuale della giunta stabilita dall'art. 35 L. n. 142/1990 (abrogata dall'art. 274 e riprodotta nell'art. 48, D.Lgs. n. 267/1990).**

**Sintesi: Nel regolamento di polizia mortuaria, la competenza del consiglio comunale nell'individuare nuove aree o ampliare quelle già destinate alla realizzazione di cimiteri non risponde ad alcuna finalità specifica se non quella di devolvere all'organo deliberativo del comune le aree in cui garantire il decoro di un luogo di culto, di permetterne la futura espansione e di assicurare una cintura sanitaria intorno a luoghi per loro natura insalubri.**

Estratto: «2.1. Nei quattro motivi del ricorso introduttivo che rappresentano sviluppo di un'unica censura si afferma il difetto di competenza della giunta comunale in favore del consiglio nell'adottare le delibere impugnate, sia con riferimento all'ampliamento che con riguardo alla deroga alle distanze minime.2.2. Le censure sono fondate.2.3. E' giurisprudenza di questo Tribunale che i progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e quelli di costruzione

dei nuovi debbono essere deliberati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 55, D.P.R. n. 285/1990: tale norma ha natura speciale, derogatoria della competenza generale residuale della giunta stabilita dall'art. 35 L. n. 142/1990 (abrogata dall'art. 274 e riprodotta nell'art. 48, D.Lgs. n. 267/1990).2.4. Delle disposizioni citate, il regolamento di cui al D.P.R. n. 285/1990 è stato approvato il 10 settembre 1990 e cioè dopo la data dell'8 giugno 1990, di entrata in vigore della legge n. 142/90: nel conflitto, l'art. 55 D.P.R. n. 285/1990 prevale sull'art. 35 L. 142/1990 (Tar Umbria, Perugia, 6 marzo 1998 n. 190; T.A.R. Umbria, Perugia, 7 febbraio 2002, n. 75).2.5. L'ampiezza della fattispecie normativa che spazia dai progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti alla costruzione dei nuovi consente di comprendere incontestabilmente nella competenza del consiglio comunale le deliberazioni impugnate, con la prima delle quali (n. 89 del 2009) sono state individuate nuove aree da destinare alla costruzione di edicole funerarie e loculi e con la seconda della quali (n. 133 del 2009) sono stati approvati i lavori di ripristino e il progetto esecutivo del muro del cimitero di Santa Illuminata.2.6. Nel regolamento di polizia mortuaria, la competenza del consiglio comunale nell'individuare nuove aree o ampliare quelle già destinate alla realizzazione di cimiteri non risponde ad alcuna finalità specifica se non quella di devolvere all'organo deliberativo del comune le aree in cui garantire il decoro di un luogo di culto, di permetterne la futura espansione e di assicurare una cintura sanitaria intorno a luoghi per loro natura insalubri (T.A.R. Campania Napoli, sez. IV, 29 novembre 2007, n. 15615).2.7. Sono pertanto ininfluenti ai fini di una diversa interpretazione delle disposizioni in esame le considerazioni del Comune sull'esistenza in loco delle abitazioni dei soli sigg.ri R. e sulla mancanza di centri abitati nelle immediate prossimità delle aree oggetto d'individuazione.»

#### **DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO CIMITERIALE --> CUSTODIA**

TAR PUGLIA, SEZIONE III LECCE n.1878 del 02/09/2010 - Relatore: Patrizia Moro - Presidente: Antonio Cavallari

**Sintesi: Sull'autorità comunale incombe un obbligo di custodia e di controllo del cimitero.**

Estratto: «Le aree cimiteriali, ai sensi dell'art.824 c.c., sono assoggettate a regime demaniale sicché sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi e dai regolamenti che li riguardano (art.823 c.c.).Il DPR n.285/1990 all'art. 51 prescrive che :” La manutenzione, l'ordine e la vigilanza dei cimiteri spettano al sindaco e se il cimitero è consorziale al sindaco del comune dove si trova il cimitero” ed al successivo art.52 “ Tutti i cimiteri, sia comunali che consorziali, devono assicurare un servizio di custodia.”Inoltre, secondo l'art. 93 del citato regolamento di polizia mortuaria ,” il diritto di uso delle sepolture private è riservato alle persone dei concessionari e dei loro familiari” .Risulta pertanto evidente che incombe sull'autorità comunale un obbligo di custodia e di controllo del cimitero .»

#### **DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO CIMITERIALE --> CUSTODIA --> RESPONSABILITÀ CIVILE**

TRIBUNALE DI BARI, SEZIONE III CIVILE del 01/09/2010 - Relatore: Maria Teresa Romita -  
Presidente: Maria Teresa Romita - Parti: Ar. Ni. c. Comune di Bari e La. Na. S.p.A.

**Sintesi: Il comune risponde dei danni occorsi alle cappelle edificate nei cimiteri che derivino dall'omessa manutenzione delle aree cimiteriali.**

**Sintesi: La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a. ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante.**

Estratto: «L'attore agisce per tutelare il suo diritto al risarcimento del danno causato da omessa manutenzione da parte del Comune di un bene di proprietà dello stesso convenuto di cui, pertanto, ne ha la custodia, secondo i principi che regolano la responsabilità prevista dall'art. 2051 c.c. Dalla c.t.u. espletata a mezzo del geom. Do.Lo. è emerso che la cappella dell'attore è una cappella gentilizia edificata con struttura in calcestruzzo composta di due superfici, cappella piano terra e cripta piano cantinato, tutta rifinita in marmo pregiato bianco di Carrara e Badiglio che risulta ingiallito nella misura del 50% per effetto dell'umidità esterna. Il ctu ha concluso che le cause delle infiltrazioni di umidità sono state provocate dal passaggio di acque meteoriche dal vaso attrezzato a verde che confina, con il bordo superiore con il solaio di copertura della cappella di parte attorea e, con parte del lato interrato, confina in aderenza con la muratura in calcestruzzo. Il ctu ha infatti verificato, dalla visione diretta dello stato dei luoghi, che lungo gli spigoli della fioriera vi sono vistose fessurazioni che in caso di pioggia consentono l'infiltrazione all'interno di acque meteoriche e che il vaso risulta privo di idonea coibentazione atta ad impedire il passaggio di acqua all'interno della cappella per effetto della capillarità. Con il supplemento di consulenza, inoltre, si è proceduto alle operazioni di messa a nudo della porzione della muratura della fioriera che ha evidenziato l'assenza di ogni mezzo idoneo a inibire la propagazione e il passaggio delle acque meteoriche nella cappella attorea. Le risultanze della c.t.u. non pongono quindi alcun dubbio in ordine alle cause dei fenomeni infiltrativi lamentati dall'attore. Né il convenuto ha prospettato o comunque dimostrato una diversa origine di tali fenomeni non addebitabili. In ordine alla responsabilità esclusiva del Comune, ai sensi dell'art. 2051 c.c. per i danni subiti dall'Ar., deve evidenziarsi, come precisato nel supplemento di consulenza (vd. pag. 3) che con contratto di concessione cappella al rustico n. 33724 del 10 febbraio 1995 in data 14 marzo 1995 il Comune di Bari concedeva all'Ar. la cappella al rustico e che, con l'autorizzazione Edilizia al completamento del 9 aprile 1996 l'Ar. fu autorizzato a finire e rifinire interamente la struttura a lui concessa ma il contratto di concessione non prevedeva che le rifiniture esterne, ed in particolare il rivestimento interno della fioriera, dovesse essere a carico dell'Ar. Inoltre evidenzia correttamente il ctu come nella concessione nulla è detto in ordine all'obbligo dell'Ar. di verificare la porzione della fioriera esterna o di accertare l'idoneità tecnica di opere esterne "comunque dichiarate idonee il 2

dicembre 1988 nel rispetto dei parametri contrattuali".Ne consegue inoltre che nessun addebito può essere mosso in capo al danneggiato sicché sulla scorta di tali risultanze istruttorie deve quindi affermarsi che sussiste, nel caso di specie, la responsabilità della convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c.La responsabilità ex art. 2051 c.c. per i danni cagionati da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in effettiva custodia della p.a. ha carattere oggettivo e, perché tale responsabilità possa configurarsi in concreto, è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, per cui tale tipo di responsabilità è esclusa solo dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa (che ne è fonte immediata) ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'oggettiva imprevedibilità ed inevitabilità e che può essere costituito anche dal fatto del terzo o dello stesso danneggiante (Cass. 15383/2006).»

#### **DEMANIO E PATRIMONIO --> DEMANIO --> DEMANIO CIMITERIALE --> DECORO**

TAR PUGLIA, SEZIONE II LECCE n.666 del 25/03/2013 - Relatore: Rosaria Trizzino - Presidente: Rosaria Trizzino

**Sintesi: Qualora il regolamento di polizia mortuaria consenta l'apposizione di un ritratto fotografico e del simbolo della religione del defunto non è consentita il posizionamento sulla lapide di una statua sacra.**

**Sintesi: In relazione all'apposizione di arredi funerari diversi da quelli elencati nel regolamento di polizia mortuaria, al Comune va riconosciuta di volta in volta la possibilità di limitarne o autorizzarne l'apposizione previa motivata e adeguata valutazione del giusto temperamento della libera esplicazione dei sentimenti civili e religiosi dei dolenti con la salvaguardia di minime ma necessarie esigenze di uniformità e decoro del cimitero comunale.**

Estratto: «3. – Il ricorso è fondato nei termini di seguito esposti.La lapide in contestazione, così come si evince dalla documentazione in atti, non presenta alcun evidente contrasto con le prescrizioni del Regolamento comunale di Polizia Mortuaria (art. 71) risultando di colore e dimensioni del tutto simili alle lapidi già esistenti e del tutto consona al decoro all'interno del cimitero, perseguito dall'anzidetta norma regolamentare.Apparentemente disomogenea con le altre lapidi risulta invece la statua sacra posizionata sulla lapide in contestazione: essa, invero, per le sue caratteristiche e dimensioni sembra esclusa dalla disciplina regolamentare che espressamente consente l'apposizione di un ritratto fotografico e del simbolo della religione del defunto.A tal proposito, il Collegio deve tuttavia precisare che, proprio in relazione all'apposizione di altri arredi funerari diversi da quelli elencati nella norma, al Comune va riconosciuta di volta in volta la possibilità di limitarne o autorizzarne l'apposizione previa motivata e adeguata valutazione del giusto temperamento della libera esplicazione dei sentimenti civili e religiosi dei dolenti con la salvaguardia di minime ma necessarie esigenze di uniformità e decoro del cimitero comunale.»